



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 16

del 21 aprile 2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "I.D.F. INTERNATIONAL DANCE FEDERATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", CF 01685320507 - Nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- PRESO ATTO** che dai controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, è stata riscontrata l'iscrizione in data **05/12/2012** della **"I.D.F. INTERNATIONAL DANCE FEDERATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, CF **01685320507**, quale affiliata all'Ente

to om

di Promozione Sportiva ENDAS con numero/codice affiliazione T6OYS5, la cui denominazione sembrerebbe configurarla come una organizzazione su base federativa piuttosto che come una associazione o società, contrariamente a quanto prevedono le disposizioni del CONI sia in materia di affiliazione che di riconoscimento ai fini sportivi;

RILEVATO

che dal controllo effettuato nella sezione documentale del Registro è emerso che lo Statuto della **"I.D.F. INTERNATIONAL DANCE FEDERATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** (di seguito e per brevità: IDF) caricato dall'Ente ENDAS, dove all'art. 4 è previsto che *"possono presentare la domanda per la qualifica di socio le Organizzazioni aderenti e il numero per essere illimitato"*, conferma la forma giuridica di organizzazione su base federativa ("associazione di secondo livello") come sembra anche dalla natura internazionale derivante anche in questo caso dalla denominazione contenuta nello statuto;

RILEVATO

altresì che, dalla consultazione del sito web www.idfdance.com/, ove la sede e il nominativo del Presidente sono i medesimi dell'associazione in oggetto e in cui i diversi testi pubblicati sono interamente in lingua inglese, è stato rinvenuto il medesimo atto costitutivo caricato dall'Ente ENDAS nella sezione documentale del Registro, sebbene questo sia scritto in lingua inglese. Sono inoltre presenti il logo dell'organismo internazionale "C.I.D. – Conseil International de la Dance", da cui è riconosciuta l'affiliata, l'elenco degli altri soggetti nazionali riconosciuti dallo stesso organismo internazionale nonché quello delle manifestazioni internazionali organizzate;

PRESO ATTO

della nota del 31/03/2020 con la quale il CONI ha segnalato all'Ente ENDAS, ed alla stessa associazione, quanto rinvenuto dal controllo sulla Piattaforma del Registro e sul sito web comunicando l'avvio della verifica sul possesso dei requisiti normativi previsti, garantiti dall'Ente sin dalla data di iscrizione, con richiesta esplicita all'Ente ENDAS dell'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'Ente ENDAS, alle quali l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati ENDAS dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

20/11

PRESO ATTO che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante della IDF dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

PRESO ATTO della nota del 13/04/2020 con la quale l'Ente ENDAS ha confermato le irregolarità riscontrate nello Statuto fornendo in allegato la dichiarazione del Presidente del proprio Comitato Provinciale Bologna, ove è affermato che la IDF non ha mai preso parte alle proposte sportive dell'ENDAS e che l'attività svolta dalla stessa in ambito associativo consiste sostanzialmente in eventi con gare di danza, organizzazione e coordinamento per gli aderenti alle varie iniziative, con la partecipazione di n. 8 tesserati;

RILEVATO che l'Ente ENDAS aveva aderito all'iter alternativo dal 06/11/2012 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro CONI la **"I.D.F. INTERNATIONAL DANCE FEDERATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, CF **01685320507**, oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel suddetto Registro, ha garantito per tutte le annualità di affiliazione la sussistenza dei requisiti di iscrizione nonché la partecipazione della stessa alle attività sportive caricate nella Piattaforma del Registro CONI;

PRESO ATTO che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa ad organismi sportivi strutturati su base federativa;

RILEVATO che l'iscrizione al Registro in data 05/12/2012 della **"I.D.F. INTERNATIONAL DANCE FEDERATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, CF 01685320507, è stata effettuata dall'Ente ENDAS in mancata osservanza dell'art. 3, lett. c), e) ed f);

RITENUTO che l'iscrizione al Registro della **"I.D.F. INTERNATIONAL DANCE FEDERATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, CF 01685320507, è priva dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. c) - e) - f) della succitata normativa, per le stagioni sportive in 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

no
dm

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "I.D.F. INTERNATIONAL DANCE FEDERATION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", CF 01685320507;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva ENDAS la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Il Segretario Generale
Carlo Mornati



to
01/11